

## VERBALE DI ACCORDO

In data 18.06.2020 mediante utilizzo di sistema di video conferenza, nello spirito previsto dai DPCM del 8 e 9 marzo 2020, "«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» si sono incontrati:

- Il Sig. BRUGNARO MAURIZIO, in rappresentanza della DANI GROUP SRL;

Per le Organizzazioni Sindacali:

- Per FILCAMS Cgil Aliprandi Sergio;
- Per FISASCAT Cisl Chicca Stefania;
- Per UILTUCS Vargiu Antonio.

Premesso:

- che la Società DANI GROUP SRL , che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per uomo, donna e bambino (inquadrata previdenzialmente all'INPS nel settore terziario con c.s.c. 70202 e aliquota contributiva che prevede il pagamento della sola quota CIGS);
- che l'azienda in data 15.06.2020 ha inviato tramite PEC la richiesta di attivazione del fondo di integrazione salariale (FIS) con assegno ordinario per un ulteriore periodo di 5 settimane complessive da usufruirsi nel periodo dal 11.05.2020 al 13.06.2020 che decorrono dal giorno successivo al quale è terminata la fruizione del trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19 per le 9 settimane inizialmente richieste per una momentanea mancanza di lavoro tutta legata sostanzialmente all'emergenza epidemiologica COVID-19: considerato il settore in cui opera i negozi al dettaglio sono rimasti chiusi fino al giorno 18.05.2020 e successivamente le vendite sono riprese molto lentamente, tanto che l'azienda non è stata in grado di occupare efficacemente l'intero proprio personale;
- che l'azienda ha già usufruito del trattamento di assegno ordinario richiesto con causale "emergenza COVID-19" previsto per 9 settimane complessive, dal 10.03.2020 al 09.05.2020, come stabilito dall'art. 19 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 così come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020;
- che la maggior parte dei lavoratori ha già esaurito le ferie arretrate;
- che le OO.SS. si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione utile a salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori;

tutto ciò premesso


Le parti, dopo ampia discussione derivante da un'attenta valutazione della situazione produttiva aziendale, convengono quanto segue:



- Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- Le parti, a fronte della sospensione delle attività al dettaglio e, dal 18.05.2020, della riduzione dell'attività lavorativa, come individuata in premessa, concordano

nell'attivazione di un periodo di sospensione lavorativa mediante l'utilizzo del fondo di integrazione salariale (FIS) – assegno ordinario, per la motivazione "emergenza COVID-19" come previsto dall'art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020, così come modificato dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 68 del D.L. n.34 del 19.05.2020, per un ulteriore periodo di 5 settimane complessive da usufruirsi dal 11.05.2020 al 13.06.2020, che decorrono dal giorno successivo al quale è terminata la fruizione del trattamento di assegno ordinario con causale COVID-19 per le 9 settimane inizialmente richieste;

- La società presenterà nei termini di legge, idonea richiesta all'INPS in via telematica, per i 38 dipendenti dell'azienda, di cui 1 con qualifica di impiegato, 4 magazzinieri e il resto tutti con qualifica di operai con mansioni di commesse tutti assunti precedentemente al 25.03.2020, per un totale di 7362 ore previste di sospensione;
- La sospensione sarà attivata su base settimanale e con criterio di computo delle settimane basate sulle singole giornate di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, anche ai sensi della circolare INPS 197 / 2015. Nel periodo di ripresa parziale dell'attività, nell'ambito della stessa unità, con la massima rotazione possibile dei lavoratori all'interno dello stesso punto vendita e a parità di mansioni;
- Il pagamento delle integrazioni salariali verrà richiesto direttamente all'INPS. L'azienda, per i lavoratori che ne fanno richiesta, si impegna ad anticipare fin da subito una quota di 14° maturata, nel limite di 500 euro. Il restante importo verrà corrisposto comunque con la retribuzione di giugno 2020.
- Per i lavoratori con un residuo di ferie o permessi arretrati, la società e il lavoratore valuteranno individualmente la possibilità di smaltire gli stessi anticipatamente rispetto all'inizio della sospensione mediante utilizzo dell'ammortizzatore sociale ivi attivato;
- Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che l'Organizzazione Sindacale potrà svolgere un'assemblea con i lavoratori. L'azienda esporrà copia del presente verbale nella bacheca aziendale;
- Le parti concordano che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Con quanto sopra esposto e con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver esperito con esito positivo la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 68 del D.L. n.34 del 19.05.2020

La ditta  


Le OOSS  
  
  
Antonio Vargiu